



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Roberto **ANGIONI** Giudice relatore

Elisa **BORELLI** Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al **n. 32819** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto **n. 70072** depositato in data 15 marzo 2021 da PLURIMA s.p.a., in persona del procuratore speciale e Responsabile Affari Legali e Societari Marco Fantucci, nato ad Amelia (TR) il 30/07/1980 (C.F. FNTMRC80L30A262B), quale consegnatario di beni mobili dell'AULSS n. 6 Euganea per l'esercizio 2019, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Di Carlo, Giuseppe Antonio Lo Monaco e Giulia Fabrizi (domicilio digitale eletto: mariodicarlo@namirialpec.it); con l'intervento dell'Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea, per il tramite del suo Direttore generale dott.ssa Patrizia Benini;

Vista la relazione **n. 86/2026** del 15.3.2026 del magistrato istruttore del conto;

	Visti l'atto di costituzione dell'agente contabile depositato in data 6 luglio	
	2026, la memoria difensiva depositata in data 27 luglio 2026 e i documenti	
	allegati;	
	Visti la memoria di intervento dell'Amministrazione depositata in data 23	
	luglio 2026 e gli atti ad essa allegati;	
	Esaminati gli atti di causa;	
	Uditi , nella pubblica udienza del 16 settembre 2026 - celebrata con	
	l'assistenza del funzionario Marco Greggio e data per letta la relazione del	
	giudice relatore, Cons. Roberto Angioni - l'Avv. Mario Di Carlo	
	nell'interesse dell'agente contabile, le rappresentanti dell'Amministrazione	
	dott.ssa Luisa Zambotto e Avv. Gessjca Pavasini, e il Pubblico Ministero,	
	nella persona del Vice Procuratore Generale Francesca Dimita.	
	SVOLGIMENTO IN FATTO	
	1. Con relazione n. 86/2025 del 15.3.2026 , il magistrato istruttore del conto	
	n. 70072 depositato in data 15 marzo 2021 da PLURIMA s.p.a., - avente ad	
	oggetto la gestione del magazzino di beni di consumo n. 100 (medicinali con	
	AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale;	
	medicinali senza AIC; emoderivati di produzione regionale; dispositivi	
	protesici impiantabili, dispositivi medici altro; dispositivi medici	
	impiantabili attivi; dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD); prodotti	
	dietetici; materiali per la profilassi (vaccini), prodotti chimici; materiali e	
	prodotti per uso veterinario; altri beni e prodotti sanitari: altro; supporti	
	informatici e cancelleria; altri beni e prodotti non sanitari) per il periodo 1	
	gennaio/31dicembre 2019 - dopo aver riassunto gli esiti dell'attività	
	istruttoria compiuta, riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale	
	2	

	quanto segue:	
	a) il conto in esame – sottoscritto dall’agente contabile in data 24.4.2020,	
	reso su modello conforme a legge e debitamente parificato – riportava la	
	seguente nota in riferimento ai consegnatari di beni: <i>“la categoria in</i>	
	<i>questione è costituita solamente da consegnatari di beni gestiti a magazzino</i>	
	<i>in quanto la programmazione degli acquisti dei beni mobili prevede la</i>	
	<i>diretta assegnazione degli stessi ai centri di costo destinatari. Permangono</i>	
	<i>dunque le tipologie di agenti contabili consegnatari di beni a magazzino,</i>	
	<i>interni ed esterni, precisando che, la gestione del magazzino economale e</i>	
	<i>del magazzino per la profilassi e i vaccini è stata esternalizzata, con la</i>	
	<i>conseguenza di individuare agenti contabili esterni, mentre la gestione del</i>	
	<i>magazzino farmaceutico risulta ancora gestita da personale dipendente,</i>	
	<i>comportando la nomina di agenti contabili interni.” Sono unitamente</i>	
	<i>allegate le istruzioni operative.”;</i>	
	b) non è stata depositata la relazione dell’organo di controllo interno;	
	c) il conto espone la consistenza di magazzino, iniziale e finale, nonché di	
	carico e scarico in corso di esercizio, espressa in quantità e per categorie	
	generali di prodotti corrispondenti alle voci dell’inventario, senza	
	indicazione del relativo valore, circostanza che di per sé impedisce il	
	raccordo con le scritture dell’ente, nonostante sia presente il provvedimento	
	di parifica.	
	Inoltre, pur coincidendo le quantità riportate quale carico iniziale per	
	ciascuna categoria di beni con quelle indicate a fine gestione nel conto	
	65225/2018, dal confronto con i dati di apertura dell’esercizio successivo	
	(conto n. 73985/2020 – Magazzino “100” Limena (PD)), emerge che alcune	
	3	

	integralmente gestito e governato dall'Amministrazione, e si svolgeva sulla	
	base delle richieste provenienti dalle strutture aziendali, senza alcun margine	
	di autonomia nella determinazione dei fabbisogni in entrata o in uscita,	
	l'agente ribadiva la regolarità formale e sostanziale della gestione.	
	Nel dettaglio, venendo alla prima irregolarità riscontrata dal magistrato	
	relatore del conto quanto alle modalità di compilazione del modello 24, la	
	difesa dell'agente rappresentava che le istruzioni operative fornite alla	
	società espressamente prevedevano che <i>“Devono essere inserite solo le</i>	
	<i>quantità e non i valori e tale prospetto dovrà quadrare con la stampa delle</i>	
	<i>rimanenze di magazzino al 31.12”</i> .	
	Inoltre, rilevava che il valore economico deve essere elaborato dalla struttura	
	competente dell'Amministrazione e che lo stesso viene successivamente	
	comunicato all'agente contabile con la conseguenza che l'indicazione di tale	
	dato nel conto del consegnatario dei beni di consumo assume carattere	
	meramente ricognitivo, dal momento che l'agente contabile non	
	concorrerebbe in alcun modo alla formazione del valore, ma si limita a	
	trascrivere un dato integralmente determinato dall'Ente, di guisa che la	
	rappresentazione della gestione mediante le sole quantità appare	
	maggiormente coerente con la funzione svolta dal consegnatario dei beni di	
	consumo, rimanendo la valorizzazione economica relativa alla contabilità	
	patrimoniale dell'Amministrazione.	
	In definitiva, l'agente riteneva non a sé riferibile l'irregolarità riscontrata in	
	quanto: (i) ha compilato il modello corretto per la categoria di beni	
	individuata dall'Amministrazione, (ii) ha seguito istruzioni che imponevano	
	la sola esposizione quantitativa e soprattutto (iii) non disponeva degli	
	5	

	elementi necessari per la determinazione autonoma dei valori economici	
	delle rimanenze.	
	Quanto, infine, alla sfasatura temporale della parifica e dell'approvazione del	
	conto rispetto all'approvazione del bilancio e al mancato deposito della	
	relazione ex art.139 c.g.c., veniva anzitutto richiamato il contesto	
	emergenziale in cui operava l'Azienda nell'anno 2020. In ogni caso,	
	rimarcava l'agente che si tratta di adempimenti interamente riferibili	
	all'Amministrazione, i quali non sono idonei a impedire il discarico a fronte	
	della regolarità sostanziale della gestione, risultata essere priva di ammanchi.	
	4. Con memoria del 23 luglio 2026 l'Azienda Ospedaliera, chiedeva che il	
	conto venisse dichiarato regolare e specificava quanto segue:	
	a) con riferimento al mancato deposito della relazione dell'organo di	
	controllo interno, fino all'anno 2022, la prassi seguita dall'Azienda, in	
	conformità alle istruzioni operative allora vigenti, non prevedeva la	
	predisposizione di una relazione autonoma, ritenendosi che le attestazioni	
	richieste dall'art.139, comma 2, c.g.c., fossero già contenute nell'ambito	
	degli atti del procedimento di approvazione del conto giudiziale. Peraltro, su	
	indicazione della stessa Corte di conti, a partire dall'anno 2022, nuove	
	istruzioni operative hanno previsto per il futuro il deposito della relazione	
	secondo modello predisposto dall'Azienda Zero (incaricata per legge	
	regionale di formulare indirizzi alle Aziende ULSS e agli altri enti del	
	Servizio sanitario regionale);	
	b) con riferimento alla parifica ed approvazione del Conto giudiziale in data	
	successiva all'adozione del bilancio di esercizio 2019, tale profilo riveste	
	natura meramente formale, considerato il contesto emergenziale del 2020 e	
	6	

	comunque la cronica carenza di personale, dal momento che le valutazioni	
	propedeutiche all’approvazione del conto erano comunque avvenute in epoca	
	antecedente alla chiusura del bilancio;	
	c) con riferimento all’indicazione della consistenza di magazzino solo in	
	quantità, senza indicazione del valore, tale modalità di redazione non	
	discendeva da una scelta discrezionale dell’Azienda, bensì costituiva	
	puntuale applicazione delle indicazioni fornite da Regione Veneto, recepite	
	con Deliberazione del Direttore Generale n. 1134 del 24/12/2019.	
	5. All’udienza odierna l’agente contabile e le rappresentanti	
	dell’Amministrazione insistevano nelle deduzioni e conclusioni formulate; il	
	Pubblico Ministero concludeva per la dichiarazione di irregolarità del conto	
	e la non ammissione a scarico dell’agente contabile.	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	6. In via preliminare, il Collegio ritiene opportuno operare una breve	
	premessa circa la natura del giudizio di conto.	
	Con sentenza n. 59/2024, la Corte costituzionale ha affermato che tale	
	giudizio si configura essenzialmente <i>“come una procedura giudiziale a</i>	
	<i>carattere necessario, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro</i>	
	<i>pubblico e ha avuto in carico risorse finanziarie provenienti da bilanci</i>	
	<i>pubblici è in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha speso, e</i>	
	<i>non risulta gravato da obbligazioni di restituzione”</i> .	
	Secondo quanto previsto dall’art. 140, co. 3, c.g.c. (“Il deposito del conto	
	costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio”), infatti, il giudizio nei	
	confronti dell’agente contabile - automaticamente incardinato con il deposito	
	del conto - è finalizzato allo scrutinio di legittimità della gestione	
	7	

	dell'agente, attraverso il controllo giudiziale del conto consuntivo dallo	
	stesso predisposto e preventivamente sottoposto alle verifiche poste in essere	
	dagli organi dell'amministrazione, nell'ambito dell'autonomo e distinto	
	procedimento di parificazione (art. 138 c.g.c.).	
	Con specifico riferimento al consegnatario di beni mobili, poi, è stato	
	uniformemente considerato dalla giurisprudenza che tale agente contabile	
	<i>“non assume un mero obbligo di vigilanza sui beni a lui affidati e sul loro</i>	
	<i>corretto utilizzo da parte di coloro ai quali questi vengono assegnati, né</i>	
	<i>deve limitarsi a rendicontare tale gestione alla propria Amministrazione. In</i>	
	<i>quanto agente consegnatario, egli assume, per legge, un pregnante obbligo</i>	
	<i>di custodia, implicante, l'obbligo della resa del conto giudiziale ai sensi</i>	
	<i>dell'art. 519, c. 3, del d.P.R. 90/2010, al fine di dimostrare, con tale</i>	
	<i>documento contabile: a) il debito per il materiale esistente all'inizio</i>	
	<i>dell'esercizio e della gestione; b) il materiale avuto in consegna nel corso</i>	
	<i>dell'esercizio o della gestione, descritto negli ordini di carico; c) il</i>	
	<i>materiale distribuito, somministrato o altrimenti consegnato, descritto negli</i>	
	<i>ordini di scarico; d) il materiale rimasto al termine dell'esercizio o della</i>	
	<i>gestione ...”</i> (in tal senso, ex multis, Sez. Veneto, sent. n. 131/2024).	
	7. Gli artt. 32, 33 e 194 del R.D. n. 827/1924, prevedono che il consegnatario	
	con debito di custodia renda il conto della gestione, dando conto del <i>“debito</i>	
	<i>dei beni mobili avuti in consegna non solo secondo la specie, qualità e</i>	
	<i>categoria di ciascuno, ma anche secondo il valore risultante dagli inventari.</i>	
	<i>In caso di deficienza o di mancata giustificazione, il consegnatario è</i>	
	<i>responsabile dell'oggetto in natura, o del prezzo corrente del medesimo”.</i>	
	L'art. 626 del R.D. n. 827/1924, poi, specifica che il conto giudiziale dei	
	8	

	contabili di materie deve dimostrare: “a) il debito per le materie e gli oggetti	
	esistenti al principio dell’esercizio o della gestione; b) gli oggetti e le	
	materie avuti in consegna nel corso dell’esercizio e della gestione; c) il	
	credito per gli oggetti e le materie distribuite, somministrate o altrimenti	
	esitate; d) le materie e gli oggetti che sono rimasti esistenti al termine	
	dell’esercizio o della gestione. Il debito e il credito anzidetti devono essere	
	dimostrati nei conti distintamente non solo secondo la specie, la qualità e le	
	categorie in cui le materie e gli oggetti sono classificati, ma anche secondo	
	le nomenclature stabilite dall’amministrazione, e secondo il valore risultante	
	dagli inventari o dalle tariffe generali adottate per taluni servizi”.	
	Le richiamate disposizioni sono espressione di un principio di carattere	
	generale che trova riscontro anche nell’art. 23, comma 2, del d.P.R. n.	
	254/2002, il quale, in relazione alla resa del conto giudiziale del	
	consegnatario per debito di custodia, disciplina il contenuto del conto,	
	prevedendo che riporti “il carico: beni e materiali esistenti all’inizio	
	dell’esercizio della gestione e quelli avuti in consegna nel corso	
	dell’esercizio, secondo la specie, qualità e categoria di esso, nonché il	
	valore risultante dagli inventari; lo scarico: beni e materiali distribuiti,	
	somministrati o altrimenti esitati, con la evidenziazione delle eventuali	
	perdite; le rimanenze: beni e materiali ancora esistenti al termine	
	dell’esercizio o della gestione”.	
	8. In forza della normativa sopra richiamata, dunque, il conto giudiziale del	
	consegnatario di beni a materia deve presentare non soltanto le quantità dei	
	beni in consegna, desumibili dall’inventario, ma anche i relativi valori,	
	risultanti dall’inventario stesso o dalle tariffe in uso, dovendo, in particolare,	
	9	

	indicare: a) <i>“il debito per materia all’inizio dell’esercizio”</i> , ovvero la	
	consistenza al 1° gennaio di tali beni (con indicazione di quantità e valore);	
	b) il <i>“carico”</i> , ovvero i beni avuti in consegna nel corso dell’esercizio (con	
	data del carico, quantità e valore); c) lo <i>“scarico”</i> ; ovvero i beni distribuiti,	
	somministrati o altrimenti esitati nel corso dell’esercizio (con data di scarico,	
	quantità e valore); d) la consistenza al 31 dicembre di tali beni (con	
	indicazione di quantità e valore).	
	9. Tanto premesso, considerato che, come detto, la finalità del conto non è	
	certo quella di valutare la condotta dell’agente contabile e la sua eventuale	
	addebitabilità, bensì, oggettivamente, quella di riscontrare la regolarità del	
	conto e della gestione rispetto ai modelli legali come specificati da parte del	
	legislatore, assume valenza assolutamente recessiva, rispetto a tale	
	valutazione, la circostanza, pure evidenziata da parte dell’agente contabile e	
	dall’Amministrazione, che le istruzioni operative fornite da Azienda Zero -	
	di fatto discostandosi rispetto a quanto richiesto dalla legge - avessero	
	indicato la sufficienza dell’indicazione nel conto giudiziale dei beni in	
	termini di quantità e non di valore, di fatto rimettendo le attività di verifica	
	del valore dei beni giacenti in magazzino allo strumento del bilancio.	
	Giova infatti nuovamente ribadire la sostanziale differenza della finalità cui	
	assolve il conto giudiziale (mera verifica della regolarità della gestione	
	dell’agente e assenza di ammanchi), rispetto a quelle di verifica patrimoniale	
	complessiva e autorizzativa delle successive gestioni del bilancio di	
	esercizio, senza che sia consentito, in violazione delle regole di legge sopra	
	ricordate, confondere le due funzioni ai fini del controllo dell’attività	
	dell’agente contabile, rimettendo in via di fatto alla Corte dei conti di	
	10	

	sopperire alle carenze formali e sostanziali del conto (e di sostituirsi	
	all'agente contabile) nella completa rappresentazione dei fatti di gestione,	
	attraverso l'estrapolazione degli elementi informativi mancanti da separati e	
	parziali prospetti contabili (che avrebbero dovuto, invece e necessariamente,	
	essere trasmessi alla Corte dei conti).	
	10. In conclusione, il Collegio condivide quanto evidenziato dal magistrato	
	istruttore del conto in relazione all'inidoneità del conto a rappresentare	
	compiutamente la gestione del consegnatario di beni, in violazione delle	
	norme di legge sopra richiamate.	
	11. Risultano invece superabili gli altri profili di irregolarità riscontrati dalla	
	relazione introduttiva:	
	a) quanto all'approvazione del bilancio di esercizio in momento antecedente	
	di circa due mesi rispetto all'approvazione del conto e alla sua parificazione	
	- per quanto relativa ad una prassi non condivisibile in ordine alla tempistica	
	relativa all'approvazione del conto giudiziale – la stessa ben può essere	
	ricondata a ritardi di carattere burocratico in un momento del tutto	
	particolare come quello dell'emergenza pandemica dell'anno 2020.	
	Considerato, infatti, che si tratta di un lasso temporale contenuto, di circa	
	due mesi, in pieno periodo emergenziale, lo stesso non consente di	
	concludere che le valutazioni propedeutiche all'approvazione del conto non	
	fossero comunque avvenute in epoca antecedente alla chiusura del bilancio,	
	come eccepito tanto dall'agente contabile che dall'Amministrazione,	
	confinando l'irregolarità riscontrata in sede istruttoria ad un profilo	
	meramente formale;	
	b. in merito alla mancata trasmissione della relazione dell'organo interno	

	sulla gestione, prevista e disciplinata dall'art. 139, comma 2 c.g.c. si tratta di	
	irregolarità non riferibile all'agente contabile, ma all'Amministrazione, (sul	
	punto, si veda ex multis, Corte dei conti Sezione Veneto, sentenza n.	
	198/2024), la quale avrebbe dovuto provvedere a farsi carico della sua	
	predisposizione e dell'invio alla Sezione giurisdizionale, trattandosi di	
	adempimento obbligatorio, prescritto dalla normativa in vigore, cui non può	
	sopperirsi attraverso ulteriori o diverse attività di verifica, previste ad altro	
	fine dalla legge.	
	12. Relativamente alle spese di giudizio, in considerazione della natura del	
	procedimento e dell'assenza di ammanchi, non è luogo a provvedere sulle	
	stesse.	
	P.Q.M.	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto,	
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente	
	pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32819 del registro di Segreteria,	
	dichiara irregolare il conto n. 70072 depositato in data 15 marzo 2021 da	
	PLURIMA s.p.a., e non ammette a discarico l'agente.	
	Nulla per le spese.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 16 settembre 2026.	
	Il Giudice relatore	Il Presidente
	Roberto Angioni	Marta Tonolo
	<i>(firmato digitalmente)</i>	<i>(firmato digitalmente)</i>
	Depositata in Segreteria, il 22/09/2026	
	12	

[illegible]